

Legge regionale 12 novembre 2007, n. 56

Modifiche alla legge regionale 23 febbraio 1999, n. 8 (Norme in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi delle strutture sanitarie: autorizzazione e procedura di accreditamento).

(Bollettino Ufficiale n. 38, parte prima, del 21.11.2007)

INDICE

- Art. 1 - Modifiche all'articolo 1 della l.r. 8/1999
- Art. 2 - Modifiche all'articolo 2 della l.r. 8/1999
- Art. 3 - Modifiche all'articolo 5 della l.r. 8/1999
- Art. 4 - Sostituzione dell'articolo 6 della l.r. 8/1999
- Art. 5 - Modifiche all'articolo 7 della l.r. 8/1999
- Art. 6 - Inserimento dell'articolo 7 bis della l.r. 8/1999
- Art. 7 - Sostituzione dell'articolo 8 della l.r. 8/99
- Art. 8 - Modifiche all'articolo 9 della l.r. 8/1999
- Art. 9 - Sostituzione dell'articolo 10 della l.r. 8/1999
- Art. 10 - Modifiche all'articolo 11 della l.r. 8/1999
- Art. 11 - Sostituzione dell'articolo 12 della l.r. 8/1999
- Art. 12 - Modifiche all'articolo 14 della l.r. 8/1999
- Art. 13 - Sostituzione dell'articolo 15 della l.r. 8/1999
- Art. 14 - Modifiche all'articolo 17 della l.r. 8/1999
- Art. 15 - Modifiche all'articolo 19 della l.r. 8/1999
- Art. 16 - Norma transitoria

Art. 1

Modifiche all'articolo 1 della l.r. 8/1999

omissis. (1)

Art. 2

Modifiche all'articolo 2 della l.r. 8/1999

omissis. (1)

Art. 3

Modifiche all'articolo 5 della l.r. 8/1999

omissis. (1)

Art. 4

Sostituzione dell'articolo 6 della l.r. 8/1999

omissis. (1)

Art. 5

Modifiche all'articolo 7 della l.r. 8/1999

omissis. (1)

Art. 6

Inserimento dell'articolo 7 bis della l.r. 8/1999

omissis. (1)

Art. 7

Sostituzione dell'articolo 8 della l.r. 8/99

omissis. (1)

Art. 8

Modifiche all'articolo 9 della l.r. 8/1999

omissis. (1)

Art. 9

*Sostituzione dell'articolo 10 della l.r. 8/1999**omissis.* (1)*Art. 10**Modifiche all'articolo 11 della l.r. 8/1999**omissis.* (1)*Art. 11**Sostituzione dell'articolo 12 della l.r. 8/1999**omissis.* (1)*Art. 12**Modifiche all'articolo 14 della l.r. 8/1999**omissis.* (1)*Art. 13**Sostituzione dell'articolo 15 della l.r. 8/1999**omissis.* (1)*Art. 14**Modifiche all'articolo 17 della l.r. 8/1999**omissis.* (1)*Art. 15**Modifiche all'articolo 19 della l.r. 8/1999**omissis.* (1)*Art. 16**Norma transitoria*

1. Gli studi professionali già in esercizio, ai sensi dell'articolo 17, comma 6 bis, della l.r. 8/1999, presentano domanda di autorizzazione, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, al sindaco del comune competente. Sono esclusi da tale obbligo gli studi professionali che hanno già presentato la domanda di autorizzazione di cui alla deliberazione della Giunta regionale del 20 marzo 2006, n. 197.

2. Prima dell'entrata in vigore del regolamento contenente i requisiti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c bis), della l.r. 8/1999, l'apertura di nuovi studi o il verificarsi di una delle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 2, della l.r. 8/1999 è subordinata alla presentazione della domanda di autorizzazione con dichiarazione del richiedente che attesti il rispetto di idonee condizioni igienico-sanitarie, delle procedure di disinfezione e sterilizzazione e il possesso della dotazione minima per la gestione dell'emergenza.

3. Dopo l'entrata in vigore del regolamento contenente i requisiti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c bis), della l.r. 8/1999, gli studi di cui ai commi 1 e 2 sono ammessi a presentare domanda di autorizzazione, o, ricorrendone i presupposti, dichiarazione di inizio attività, entro i termini stabiliti dal regolamento e senza la possibilità di beneficiare dei termini di adeguamento di cui all'articolo 17, comma 6, della l.r. 8/1999.

4. Fino all'approvazione da parte della Giunta regionale dei regolamenti di attuazione della presente legge, da emanarsi per le strutture di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), entro un anno e per gli studi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), entro sei mesi, mantengono la propria validità gli atti precedentemente approvati dal Consiglio regionale e dalla Giunta regionale in attuazione della l.r. 8/1999.

Note

1. Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 23 febbraio 1999, n. 8.